



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

PROPOSTA DI PIANO BIENNALE VIR DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 2021/2022

N° e Anno	Atto normativo o insieme di atti	Motivazioni	Tipologia di atto normativo	Amministrazioni coinvolte	Tempi avvio	Tempi conclusione	Consultazioni
N°1 2022	LEGGE 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. <i>c.d. negoziazione assistita</i>	La verifica si rende opportuna in relazione all'impatto dell'evidenziato intervento normativo che ha introdotto nell'ordinamento nuove disposizioni idonee a consentire la riduzione del contenzioso civile, non solo attraverso la possibilità di <i>translatio</i> di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria alla sede arbitrale (secondo criteri di assegnazione disciplinati dal regolamento qui parimenti	Legge Decreto ministeriale di natura regolamentare			Ottobre 2022	

	<p>DM 12 aprile 2016, n. 61</p> <p>Regolamento recante disposizioni per la riduzione dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, nonché disposizioni sui criteri per l'assegnazione degli arbitrati, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.</p>	<p>evidenziato), ma soprattutto conferendo alle parti la possibilità di attivare, in sede stragiudiziale, procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo, con l'introduzione, in particolare, della procedura di <i>negoziata assistita</i> da uno o più avvocati. L'intervento reca inoltre ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti in materia di separazione e di divorzio, attribuendo all'ufficiale dello stato civile la possibilità di emettere, in luogo del giudice, pronunce di separazione o di divorzio in presenza di determinate condizioni.</p> <p>L'analisi prende in esame l'impatto dei nuovi strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, anche in vista dei profili di attuazione delle deleghe contenute nella legge 26 novembre 2021, n. 206 recante <i>Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata</i> (in GU n. 292 del 9.12.2021).</p>					
--	---	--	--	--	--	--	--

<p>N°2 2022</p>	<p>DECRETI LEGISLATIVI nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, recante, rispettivamente, “disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67” e “disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”.</p>	<p>Una verifica si rende opportuna per una pluralità di ragioni. In primo luogo, in quanto con i decreti in esame è stata realizzata l’ultima ampia opera di depenalizzazione, per cui è essenziale, nell’ambito di una futura programmazione di interventi simili, accertare quale concreta incidenza sulle pendenze degli uffici giudiziari e sulle sopravvenienze quegli interventi hanno consentito di realizzare e quale, eventuale, effetto positivo in termini di contrazione dei tempi dei procedimenti è stata resa possibile.</p> <p>Ma, in secondo luogo, è anche utile accertare quale ricaduta ha comportato l’intervenuta trasformazione dei numerosi illeciti penali in illeciti amministrativi sotto plurimi profili. A partire da quelli (organizzativi, finanziari ecc.) che interessano i settori dell’amministrazione dello Stato nel suo complesso interessati dall’innovazione, quali gli apparati cui fanno capo gli organi accertatori e gli organi competenti all’adozione del provvedimento sanzionatorio, ma anche la giurisdizione civile competente per i giudizi di opposizione. Ma considerando anche i cittadini o le imprese interessate dalla trasformazione.</p>	<p>Decreti legislativi</p>			<p>Ottobre 2022</p>	
---------------------	---	---	----------------------------	--	--	--------------------------------	--

		Infine, uno specifico oggetto di valutazione dovrebbe essere relativo agli effetti conseguiti dall'introduzione della nuova categoria degli di illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili, con particolare riferimento alla verifica della loro effettività, dell'incidenza nei rapporti fra i cittadini e degli eventuali effetti sul processo civile nel cui ambito è stata dimessa l'applicazione.					
--	--	---	--	--	--	--	--